

STATUTO CON.VOI

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1– È costituito l'ente del terzo settore denominato “Organizzazione di Volontariato CON.VOI” - di seguito denominata “Organizzazione” - nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore.

1.2 – “CON.VOI” è l’acronimo di “Conoscere, Condividere, Confrontare e Connettere con voi”. I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentano l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

1.3 – L’Organizzazione inizierà ad operare in Villa Cortese (MI), 20035.

Il trasferimento della sede legale e l’istituzione, cancellazione e trasferimento di sedi e sezioni secondarie in ambito regionale, nazionale ed internazionale pur mantenendo una sede operativa in Regione Lombardia su deliberazione del Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 – La durata dell’Organizzazione è illimitata.

Art.2 – Finalità e attività (Attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 – lettera “d”)

2.1 – L’Organizzazione assume la forma giuridica di organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci.

2.2 – L’Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

- costituire un utile punto di riferimento e di sostegno per le famiglie, promuovendo la serenità ed il benessere nei confronti di bambini/ragazzi/adolescenti e genitori;
- sviluppare la socialità tra le famiglie con bambini/ragazzi/adolescenti;
- sensibilizzare bambini/adolescenti/ragazzi e genitori su tematiche che li riguardano;
- fornire sostegno e sollievo alle famiglie in orario extrascolastico e dopo la chiusura delle Scuole;
- fornire formazione e sostegno alla genitorialità;
- promuovere il dialogo e la collaborazione con altre realtà territoriali (comuni, scuole, associazioni, parrocchie, ecc.) sia per le iniziative che coinvolgono bambini, ragazzi, adolescenti e i loro genitori, sia per la partecipazione a bandi;
- sviluppare la crescita sociale e culturale stimolando la coscienza e l’interesse delle famiglie.

2.3 – Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l’Organizzazione si propone, a titolo esemplificativo, di:

- organizzare gruppi di auto - aiuto e sostegno ai genitori;
- organizzare attività didattico - culturali per bambini/ragazzi/adolescenti in orario extrascolastico e dopo la chiusura delle Scuole;
- organizzare incontri con enti pubblici e privati;
- organizzare incontri, convegni, spettacoli ed intrattenimenti;
- organizzare laboratori artistici, creativi, ludici, scientifici e sportivi per la famiglia e i figli;

- divulgare informazioni su tematiche inerenti le finalità dell'Organizzazione mediante strumenti di comunicazione quali blog e social network;
- collaborare ad iniziative ricreative e/o culturali che valorizzino ed accrescano le competenze dei cittadini, favoriscano la conoscenza reciproca, l'integrazione e lo sviluppo di nuove relazioni sociali.

Inoltre l'Organizzazione, può:

- effettuare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale ed iniziative promozionali (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziarsi, nel rispetto della normativa vigente;
- aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con aziende, Enti pubblici e privati ed altri organismi in riferimento a progetti specifici;
- svolgere ogni altra attività o servizio idonei al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività sopra descritte verranno svolte in forma gratuita.

2.4 – Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati, che costituiscono il valore fondante dell'Organizzazione.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

2.5 – L'Organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2.6 – L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

2.7 – E' prevista la possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art.3 – Associati all'organizzazione

3.1 – Possono aderire all'Organizzazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, ne condividono gli ideali e le finalità impegnandosi concretamente per realizzarli.

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- fondatori (hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto dando vita all'Organizzazione);
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Organizzazione).

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone fisiche minorenni con il consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale oppure del tutore, curatore, amministratore di sostegno.

3.2 – Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti di attuazione,

la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e le decisioni in merito ai ricorsi presentati all'Assemblea. Gli associati minorenni possono esprimere il proprio voto tramite l'esercente la potestà genitoriale o tutore, curatore e amministratore di sostegno.

3.3 – Il numero degli associati è illimitato.

3.4 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

4.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione ed eventuali Regolamenti di attuazione.

4.2 – Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4.3 – Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- morte o estinzione;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- dimissione volontaria comunicata con preavviso scritto di almeno quindici giorni tramite lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata;
- esclusione per comportamenti ripetuti contrastanti con gli scopi statuari, persistente violazione delle regole dell'Organizzazione o prolungata inattività.

4.4 – Gli associati esclusi o volontariamente dimessisi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata.

4.5 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Organizzazione, in relazione al quale deve decidere l'Assemblea degli associati nella prima convocazione utile. La decisione è inappellabile.

Art.5 – Diritti e doveri degli associati

5.1 – Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere a determinare gli obiettivi e le iniziative volte a realizzarli;
- partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5.2 – Gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti di attuazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Organizzazione.

5.3 – Gli associati possono essere invitati a contribuire alle spese dell'Organizzazione mediante il versamento di un contributo volontario e libero. Tale contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto economico finanziario.

5.4 – Le attività svolte dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate, su espressa richiesta e secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, soltanto le spese vive e documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5.5 – Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 6 – Prestazioni ausiliarie

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti di attuazione, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalla stessa. I dipendenti e i collaboratori sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Assicurazione

Gli associati all'Organizzazione che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

Art.8 – Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e gli organi di controllo e garanzia hanno durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.9 – Assemblea degli associati

9.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'Organizzazione e svolge le funzioni indicate nell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

9.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organizzazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e ogni qualvolta si renda necessaria la sua convocazione per le esigenze dell'Organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- concorrere alla determinazione del programma delle attività e sue modalità di attuazione;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo o il rendiconto economico finanziario;
- costituire gruppi di ricerca o commissioni con il compito di approfondire le tematiche affrontare ed elaborare le proposte specifiche che saranno punto di riferimento per la programmazione delle attività;
- discutere ed approvare eventuali Regolamenti di attuazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Organizzazione;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni relative alla modificazione dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione, per cui sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

9.3 – L'avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto (tramite avviso affisso all'interno della sede, lettera anche non raccomandata, telefax, e-mail, ecc...) a tutti gli associati, anche se sospesi, esclusi o in attesa di giudizio, almeno quindici giorni prima della data stabilita. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

9.4 – L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione qualora il numero degli aderenti diventi particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

9.5 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.6 – Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

9.7 – Per le votazioni si procede normalmente con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque per le votazioni riguardanti persone si procede con voto a scrutinio segreto.

9.8 – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale sottoscritto dal Presidente che va trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

9.9 - E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ed un massimo di quindici Consiglieri, comunque da definirsi sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea fra i propri associati.

10.2 – I suoi membri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

10.3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Essi decadono automaticamente:

- qualora siano assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo;
- su richiesta del Presidente approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di un terzo dei suoi componenti;
- in caso di dimissioni volontarie comunicate con preavviso scritto di almeno quindici giorni tramite lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati.

10.4 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente.

10.5 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente effettuata almeno quindici giorni prima, riducibili fino a due giorni dalla stessa in caso di urgenza, tramite comunicazione scritta (es. avviso affisso all'interno della sede, lettera anche non raccomandata, telefax, e-mail...) almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

10.6 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

10.7 – Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

10.8 – Ciascun Consigliere può essere portatore di una sola delega di un altro componente del Consiglio Direttivo.

10.9 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

10.10 – Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone, dove si procede con voto a scrutinio segreto.

10.11 – Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente che deve essere trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.12 – Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge, lo Statuto o eventuali Regolamenti di attuazione riservano all'Assemblea;
- attuare il programma di lavoro approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- predisporre eventuali Regolamenti di attuazione per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine dell'anno solare e comunque insieme al bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o i Vice Presidente);
- nominare eventualmente il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere anche tra associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o non aderenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo trascrivendoli nei rispettivi libri dell'Organizzazione, che sono a disposizione degli aderenti per la consultazione presso la sede dell'Organizzazione. Il Tesoriere può operare con banche e uffici postali con firma libera e disgiunta dal Presidente entro i limiti indicati dal Consiglio Direttivo, controlla e gestisce il patrimonio dell'Organizzazione, controlla la regolare tenuta dei libri contabili in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, redige il preventivo di esercizio ed il bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

10.13 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell'anno devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.14 – Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale.

Art.11 – Presidente

11.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per più mandati.

11.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- coordina con il Consiglio Direttivo e supervisiona l'insieme delle attività;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
- ha la facoltà di nominare procuratori legali nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.3 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente (o i Vice Presidente), che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente (o i Vice Presidente) fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

11.4 – Il Presidente ed il Vice Presidente (o i Vice Presidente) possono delegare con l'accordo del Consiglio Direttivo parte delle proprie attribuzioni e poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo oppure ad uno o più associati con procura generale o speciale.

Art 12 – Organi di Controllo

12.1 – Organo di Controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto in caricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

E' obbligatorio la previsione di un Organo di controllo per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che per 2 esercizi consecutivi superino 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: 110.000,00 euro -ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

12.2 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Il Revisore legale dei conti è obbligatorio se per 2 esercizi consecutivi si superano 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: 1.100.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00
- euro dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

È possibile prevedere che gli Organi di controllo possano esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.13 – Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.14 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, nell'interesse dell'Organizzazione.

Art.15 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- beni mobili, mobili registrati ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Organizzazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari destinati ad incrementare il patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi, quando superiori a € 1.000,00 (mille euro), sono depositati presso gli Istituti di Deposito e Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Coordinatore e del Segretario, Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica;

- ogni altra entrata consentita dalla legge vigente che a qualsiasi titolo pervenga all'Organizzazione.

Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 – Bilancio o rendiconto economico finanziario

16.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo o il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87 del D.Lgs.n.117/2017. I bilanci o i rendiconti devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

16.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.3 – Il bilancio coincide con l'anno solare.

16.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

16.5 – E' prevista la redazione di un bilancio sociale nel caso in cui saranno superate le soglie di un milione di euro; tale bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato su internet e dovrà essere redatto secondo apposte linee guida adottate con apposito DM.

Art.17 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Organizzazione

17.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 19 – Efficacia e Regolamenti di attuazione

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della stessa.

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte mediante Regolamenti di attuazione dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.